



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

106/2014
Luglio/14/2014 (*)
Napoli 24 Luglio 2014

Puntualizzati i ruoli e gli obblighi delle imprese affidatarie e/o esecutrici in cantiere. La Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro, con il documento n° 13 dell'11 luglio u.s., riassume i loro obblighi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il documento n° 13 dell'11 luglio 2014, ha espresso il proprio parere in merito alle **responsabilità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese affidatarie e/o esecutrici.**

Nello specifico, i tecnici del Dicastero del *Welfare* hanno risposto al quesito avanzato dall'Associazione Nazionale delle Imprese Edili Manifatturiere inteso a conoscere la posizione ministeriale in merito alle seguenti problematiche:

- Se in un medesimo cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie;
- Se l'impresa affidataria debba essere necessariamente anche impresa esecutrice;
- In che modo il committente debba valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie;
- Con quali modalità l'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

In primis, la Commissione, con l'interpello in commento, precisa che **l'impresa affidataria** – ex art. 89 comma 1 lett. I) del D. Lgs. n° 81/2008 – **è il soggetto titolare del contratto di appalto che può avvalersi, per la realizzazione dell'opera, di imprese subappaltatrici e/o di lavoratori autonomi.**

Pertanto, **non esiste nessuna preclusione alla presenza contemporanea, in cantiere, di più imprese affidatarie** atteso che, il committente può legittimamente stipulare diversi contratti ognuno con un'impresa affidataria diversa.

Inoltre, tali imprese affidatarie possono avvalersi di imprese subappaltatrici e/o di lavoratori autonomi.

In riferimento all'obbligo del committente di valutare l'**idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie e/o esecutrici, il documento di prassi *de quo* precisa che, **per le imprese affidatarie, la valutazione dovrà riguardare il possesso delle capacità organizzative. Ex adverso, per le imprese esecutrici, la verifica andrà effettuata tenendo (anche) conto della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione al tipo di opera da realizzare.**

Il Ministero del Lavoro, infine, rispondendo all'ultimo quesito, ha sottolineato che l'**attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese realmente esecutrici, e/o ai lavoratori autonomi, non potrà prescindere da un attento esame di vari parametri quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la complessità dell'opera, le varie fasi dei lavori da eseguire, le peculiarità delle lavorazioni, le difficoltà specifiche del cantiere.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA